

proposta di legge n. 112

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 10 giugno 2011

—————

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO DEI MINORI DI CRESCERE
ED ESSERE EDUCATI NELL'AMBITO DELLA PROPRIA FAMIGLIA
E DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

—————

Signori Consiglieri,

la storia dei diritti dei minori è una storia recente e nasce da una evoluzione del concetto di bambino, del modo in cui gli adulti lo vedono, del ruolo che di volta in volta gli assegnano nella società.

Oggi noi sappiamo che un bambino è portatore di diritti, ma se ripercorriamo per sommi capi la nostra storia sociale, ci accorgiamo che il posto occupato dai bambini è stato molto marginale, almeno fino al 19° secolo.

Il primo organismo internazionale che si occupi di bambini, il Comitato di Protezione per l'Infanzia, fu costituito dalla Società delle Nazioni nel 1919.

Nel 1924 fu proclamata la prima Dichiarazione dei Diritti dell'Infanzia che precisa la responsabilità degli adulti nei confronti dei minori.

Una data importante è quella del 1946 in cui nasce l'Unicef, una struttura creata dall'ONU, specializzata per l'infanzia, che nel 1953 diventa una organizzazione internazionale permanente.

Nel 1959 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama all'unanimità la Dichiarazione dei Diritti dell'Infanzia che in dieci principi precisa gli obiettivi da perseguire per proteggere e aiutare i bambini. E' un passo molto importante anche se ancora in questa il bambino è considerato oggetto di cure non soggetto di diritto.

La Regione Marche con questa legge vuole sostenere il diritto dei minori di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia ed inoltre disciplina l'affidamento familiare.

Con la presente legge composta da 9 articoli, definisce le modalità organizzative per attuare prioritariamente il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le modalità dell'affidamento familiare, quando la famiglia di origine del minore non è in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione.

L'articolo 2 detta norme per il sostegno alla famiglia d'origine del minore e con l'articolo 3 si definiscono le modalità organizzative per attuare prioritariamente il diritto dei minori di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 184/1983 e, per i casi in cui la famiglia di origine del minore non è in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, predispone le misure organizzative dei servizi di affidamento familiare nell'ambito del piano di zona di cui all'articolo 19 della legge 328/2000 e delle risorse finanziarie disponibili.

Con l'articolo 4 si stabiliscono i criteri per l'affidamento familiare. Il minore privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto disposti ai sensi del precedente articolo 2, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di garantirgli l'educazione, l'istruzione, la serenità, le relazioni affettive e lo sviluppo psico-fisico di cui ha bisogno. La famiglia o la persona affidataria è conosciuta e sostenuta dall'unità organizzativa e formata appositamente a svolgere il compito dell'affidamento.

Fondamentale l'articolo 5 che sancisce quali sono i diritti del minore, i diritti e compiti della famiglia d'origine e degli affidatari, mentre con l'articolo 6 si definisce la quota di contributo mensile da erogare alla famiglia o persona affidataria e ne detta le modalità di erogazione.

Inoltre l'articolo 7 prevede anche l'affido a parenti che si realizza con la collocazione del minore presso famiglie o singoli entro il quarto grado di parentela.

Con l'articolo 8 si norma la conclusione dell'affidamento, infatti l'unità organizzativa provvede a preparare la conclusione dell'affidamento e a realizzare l'azione di sostegno al rientro del minore nella famiglia d'origine. Essa, inoltre, mantiene, oltre la chiusura dell'affidamento, i rapporti con la famiglia d'origine, il minore e la famiglia affidataria, ove opportuno e nell'interesse primario del minore.

L'ultimo articolo, il 9, detta le disposizioni finanziarie.

Art. 1*(Finalità e principi generali)*

1. La Regione, con la presente legge, definisce le modalità organizzative per attuare prioritariamente il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le modalità dell'affidamento familiare, quando la famiglia di origine del minore non è in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 184/1983, il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

3. Per minore si intende, ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni.

4. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione), gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai cittadini, nonché agli stranieri e agli apolidi residenti, nei limiti ed alle condizioni previsti dagli accordi internazionali; le attività e le prestazioni di emergenza e pronto intervento sono estese anche alle persone non residenti che si trovino occasionalmente nel territorio regionale, per il tempo necessario a consentire il rientro nel territorio di appartenenza.

Art. 2*(Sostegno alla famiglia d'origine del minore)*

1. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia.

2. Per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1, sono disposti interventi di sostegno e di aiuto di tipo economico, domiciliare, educativo, a favore della famiglia di origine del minore, volti a prevenire il suo allontanamento o il ricorso ad affidatari esterni.

3. Fatte salve diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria competente, prima di attivare la

scelta dell'affidamento familiare, l'unità organizzativa di cui all'articolo 3, comma 3, pone prioritariamente in essere tutti gli interventi di assistenza socio-educativa territoriale, assistenza domiciliare, assistenza economica e attività di socializzazione di inserimento e reinserimento sociale, di sostegno, indicati dalle l.r. 43/1988, 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia), 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"), a favore della famiglia d'origine, affinché questa, anche con il supporto della rete parentale e degli enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie, riesca ad esprimere appieno le proprie risorse potenziali, assicurando un ambiente idoneo a consentire il permanere del minore al proprio interno.

4. Gli interventi di tipo economico a favore della famiglia di origine del minore sono quelli stabiliti dall'articolo 6.

Art. 3

(Disposizioni organizzative)

1. Il comitato dei Sindaci di ciascun ambito territoriale, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 9/2003, definisce le modalità organizzative per attuare prioritariamente il diritto dei minori di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della legge 184/1983 e, per i casi in cui la famiglia di origine del minore non è in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, predispone le misure organizzative dei servizi di affidamento familiare nell'ambito del piano di zona di cui all'articolo 19 della legge 328/2000 e delle risorse finanziarie disponibili.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, il comitato dei Sindaci si avvale del comitato territoriale di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 9/2003.

3. Una unità organizzativa del comitato territoriale provvede a:

a) sostenere con gli interventi di cui all'articolo 2 i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia;

- b) disporre l'affidamento familiare, quando la famiglia di origine non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, esercitando le funzioni di abbinamento fra il minore e la famiglia o il singolo affidatario più adeguati, per caratteristiche, ai suoi bisogni, alle sue propensioni ed abitudini personali;
- c) sostenere le famiglie di origine e gli affidatari anche con l'istituzione e la conduzione di gruppi di sostegno;
- d) mantenere i rapporti con l'autorità giudiziaria competente in materia di affidamento;
- e) promuovere iniziative di preparazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori e per quanti, a livello individuale o di formazioni sociali, siano coinvolti nell'affidamento familiare;
- f) promuovere la divulgazione e l'informazione sulle tematiche dell'affidamento attraverso incontri aperti ai cittadini, alle famiglie, alle organizzazioni del terzo settore ed alle altre organizzazioni che operano nel territorio in materia di problematiche minorili;
- g) seguire lo svolgimento dell'affidamento, conducendo le verifiche periodiche fra gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie e il minore, e prevedendo l'opportunità di incontri congiunti tra famiglia d'origine e famiglia affidataria;
- h) svolgere le fasi di accompagnamento e di rientro del minore nella famiglia di origine;
- i) stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Nell'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, l'unità organizzativa è tenuta al rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 39 della l.r. 43/1988.

5. Entro la fine di marzo di ogni anno, l'unità organizzativa predispose un resoconto del lavoro svolto e il programma per l'anno successivo che sottopone all'approvazione del comitato dei Sindaci del proprio ambito territoriale.

Art. 4

(Criteri per l'affidamento familiare)

1. Il minore privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto disposti ai sensi dell'articolo 2, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di garantirgli l'educazione, l'istruzione, la serenità, le relazioni affettive e lo sviluppo psico-fisico di cui ha bisogno. La famiglia o la persona affidataria è cono-

sciuta e sostenuta dall'unità organizzativa e formata appositamente a svolgere il compito dell'affidamento.

2. Qualora non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1 o nei casi di urgenza, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui risiede la famiglia di origine.

3. L'affidamento è un intervento educativo e sociale temporaneo che tiene conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria e prevede, di regola, che siano mantenuti i rapporti tra la famiglia d'origine e il minore in vista del suo rientro.

4. Per l'affidamento si osserva altresì quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 della legge 184/1983.

5. L'unità organizzativa provvede a:

- a) formalizzare l'affidamento del minore, utilizzando un "patto scritto" nel quale sono indicati durata dell'affidamento, interventi per il minore, per gli affidatari e per la famiglia d'origine, tempi di verifica, diritti e doveri delle persone e dei servizi coinvolti;
- b) determinare, ai sensi dell'articolo 6, l'entità del contributo economico e la relativa erogazione a favore degli affidatari, svincolato dal reddito, indicizzato annualmente, oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute;
- c) attivare la copertura assicurativa regionale per incidenti occorsi ai minori in affidamento e agli affidatari, nonché per i danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affidamento.

Art. 5

(Diritti del minore, diritti e compiti della famiglia d'origine e degli affidatari)

1. Il minore ha diritto:

- a) ad essere informato, ascoltato, preparato e coinvolto rispetto al progetto di affidamento, in relazione alla propria età anagrafica ed alle proprie specifiche caratteristiche e capacità;
- b) a mantenere i rapporti con la famiglia di origine, salve diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria competente;
- c) a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria o con il singolo affidatario anche al termine dell'affidamento, quando lo desidera e non vi sia controindicazione.

2. La famiglia di origine ha diritto:

- a) ad essere informata sulle finalità dell'affidamento e ad essere coinvolta in tutte le fasi dello specifico progetto di affidamento;
- b) ad essere coinvolta in un progetto d'aiuto per superare i problemi che rendono necessario

l'affidamento;

- c) a mantenere rapporti costanti e significativi con il proprio figlio, salvo diversa prescrizione da parte dell'autorità giudiziaria competente.

3. Gli affidatari hanno diritto:

- a) ad essere informati sulle finalità dell'affidamento e ad essere coinvolti in tutte le fasi dello specifico progetto di affidamento;
- b) ad essere formati sulle tematiche specifiche dell'affidamento;
- c) ad avere un sostegno professionale per lo svolgimento dell'affidamento;
- d) ad avere facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali;
- e) ad avere un contributo svincolato dal proprio reddito, indicizzato annualmente, nonché un contributo per le spese straordinarie sostenute ai sensi dell'articolo 6.

4. La famiglia d'origine, salve diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria:

- a) collabora alla realizzazione e costruzione del progetto di affidamento;
- b) si impegna ad incontrare il minore ed eventualmente gli affidatari, secondo modalità, orari e durata concordati con l'unità organizzativa;
- c) segue il percorso di supporto o di trattamento connesso al superamento delle problematiche che hanno dato luogo all'affidamento;
- d) contribuisce, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative alle necessità del minore, concordandone forme ed entità con l'unità organizzativa.

5. Gli affidatari:

- a) collaborano alla realizzazione e costruzione del progetto di affidamento;
- b) esercitano, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 184/1983, i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche e con le autorità sanitarie;
- c) provvedono alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in collaborazione con l'unità organizzativa e tenendo conto delle indicazioni dei genitori;
- d) mantengono, concordando le modalità con l'unità organizzativa, i rapporti con la famiglia d'origine, nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- e) assicurano discrezione e riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- f) collaborano, alla chiusura dell'affidamento, alla progettazione e realizzazione del rientro, anche prevedendo le forme di mantenimento della relazione instaurata con il minore.

Art. 6

(Contributo per l'affidamento familiare)

1. L'unità organizzativa per il progetto di affidamento familiare eroga alla famiglia o alla persona affidataria un contributo a favore del minore affidato, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, della legge 184/1983, affinché l'affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

2. La quota di contributo mensile da corrispondere agli affidatari, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, è definita per il primo anno di entrata in vigore della presente legge in euro 420,00. Negli anni successivi è indicizzata secondo i parametri ISTAT, agganciata ai trattamenti minimi o sociali previdenziali INPS, così come stabiliti annualmente.

3. Dalla quota base definita ai sensi del comma precedente per l'affidamento residenziale, l'unità organizzativa valuta variazioni del 30 per cento in meno per affidamenti di breve durata o estivi o del 50 per cento in più per minori non autosufficienti a causa di gravi handicap psichici o fisici, riconosciuti e legalmente certificati.

4. L'unità organizzativa eroga, inoltre, agli affidatari contributi economici di supporto per il minore riguardanti: acquisto di occhiali o lenti corneali; cure odontoiatriche ed ortodontiche, psicoterapia privata e altre cure sanitarie, qualora non usufruibili tramite il Servizio sanitario regionale; iscrizione a corsi professionali e acquisto di libri scolastici, se non è possibile altro intervento per ottenere detto rimborso; necessità di alimentazione particolare non coperta dal Servizio sanitario regionale; trasporti per la frequenza di scuole, inserimenti lavorativi, incontri con la famiglia di origine. Le spese previste dal presente comma, fatta eccezione per gli interventi di urgenza, debbono essere autorizzate dall'unità organizzativa prima della loro assunzione. L'unità organizzativa acquisisce e conserva la documentazione giustificativa. Per spese superiori a euro 1.000,00 la liquidazione avviene in due rate: una pari al 70 per cento della spesa, a titolo di anticipazione sulla base del preventivo, e l'altra in relazione alla presentazione di documenti giustificativi della spesa effettuata. Per le spese riferite ad attività continuative l'erogazione avviene in più mensilità, corrispondenti alla durata dell'intervento.

5. In linea generale, per le spese di cui al comma 4 relative ai minori che fruiscono di un affidamento consensuale, va motivata l'impossibilità di provvedere da parte della famiglia di origine, la quale, salvo ipotesi di interventi di urgenza, è comunque informata del contenuto e delle modalità di erogazione del finanziamento.

6. I medesimi contributi di cui ai commi precedenti possono essere erogati alla famiglia di origine del minore che non sia in grado di provvedere alle spese, al fine di evitare l'allontanamento del minore.

Art. 7

(Affidamento a parenti)

1. L'affidamento a parenti si realizza con la collocazione del minore presso famiglie o singoli entro il quarto grado di parentela.

2. In presenza di affidatari obbligati agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, non viene erogato un contributo economico. Qualora, i parenti non risultino in grado di provvedere alle necessità economiche del minore, soprattutto nei casi di affidamento disposto dall'autorità giudiziaria, l'unità organizzativa valuta se disporre un contributo, fino al 50 per cento delle somme previste nei commi 2 e 4 dell'articolo 6.

3. Per gli affidamenti a parenti di minori stranieri non accompagnati disposti dall'autorità giudiziaria per tutelarli e poter regolarizzare la loro permanenza nel territorio italiano non viene erogato alcun contributo.

Art. 8

(Conclusione dell'affidamento)

1. L'affidamento familiare si conclude quando la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà oppure quando la prosecuzione non sia più nell'interesse del minore oppure con la maggiore età o al termine del cosiddetto "prosieguo amministrativo", sino ai 21 anni del minore.

2. L'unità organizzativa provvede a preparare la conclusione dell'affidamento e a realizzare l'azione di sostegno al rientro del minore nella famiglia d'origine. Essa, inoltre, mantiene, oltre la chiusura dell'affidamento, i rapporti con la famiglia d'origine, il minore e la famiglia affidataria, ove opportuno e nell'interesse primario del minore.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. La legge è finanziata da risorse regionali, statali ed eventualmente contributi di terzi.

2. Alla copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento si provvede a decorrere dall'anno 2012 mediante impiego di una quota pari al tre per cento delle spese autorizzate annualmente con legge finanziaria per le leggi regionali 43/1998, 30/1998 e 9/2003, nonché una quota pari al tre per cento delle risorse statali trasferite ai sensi della legge 328/2000.